

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 7 marzo 2016 — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

(Causa C-140/16)

(2016/C 200/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl

Convenuto: Comune di Maiolati Spontini

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE ⁽¹⁾, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale l'omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina, in ogni caso, l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio e di contraddittorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell'allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 9 marzo 2016 — Abercrombie & Fitch Italia Srl/Antonino Bordonaro

(Causa C-143/16)

(2016/C 200/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Italia Srl

Controricorrente: Antonino Bordonaro

Questione pregiudiziale

Se la normativa nazionale di cui all'art. 34 del dlgs n. 276 del 2003, secondo la quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia contraria al principio di non discriminazione in base all'età, di cui alla Direttiva 2000/78⁽¹⁾ e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21, n. 1).

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 marzo 2016 — Aramex Nederland BV /Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Causa C-145/16)

(2016/C 200/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: Aramex Nederland BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Questione pregiudiziale

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012⁽¹⁾ della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia valido.

⁽¹⁾ GU 2012, L 99, pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 14 marzo 2016 — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA

(Causa C-150/16)

(2016/C 200/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrente in primo grado e appellante: Fondul Proprietatea SA

Convenuta in primo grado e appellante: Complexul Energetic Oltenia SA